

REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1

(Oggetto)

Il presente Regolamento Generale è approvato ai sensi dell'art. 26 dello Statuto CO.N.I.P. – Consorzio Nazionale Imballaggi Plastica- (di seguito denominato per brevità “Consorzio”) per la sua applicazione e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

Art. 2

(Ammissione dei consorziati)

1. Le aziende che rientrano nelle categorie indicate nell'art.4 dello Statuto per essere ammesse come consorziate devono presentare domanda di ammissione. La domanda di ammissione, contenente i dati, le dichiarazioni e certificazioni prescritte dallo statuto e quelli richiesti dal Consiglio di Amministrazione, deve essere presentata utilizzando esclusivamente gli appositi moduli o form predisposti dal Consorzio e reperibili presso gli uffici o sul sito internet. La domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, unitamente ai relativi allegati, dovrà essere trasmessa a mezzo posta o tramite mezzi telematici e/o elettronici.
2. L'ammissione come consorziati delle imprese che immettono sul mercato imballaggi a marchio CONIP e/o MPS è subordinata al possesso della certificazione ISO 9001 che documenti la capacità del soggetto richiedente di tracciare in ogni fase della lavorazione, della trasformazione e della commercializzazione il percorso dei materiali utilizzati nella produzione. L'eventuale perdita del descritto requisito costituisce motivo di decadenza dal Consorzio.
3. La decisione del Consiglio di Amministrazione è comunicata all'interessato a mezzo posta raccomandata o PEC.

Art. 3

(Imballaggi compositi e individuazione delle categorie prevalenti)

1. In attuazione dell'art. 4, comma 1, dello Statuto, si precisa che per le imprese che svolgono più attività tra quelle descritte al comma 1 della medesima disposizione statutaria, si considera prevalente l'attività che determina la maggior quantità di imballaggi in plastica immessi sul territorio nazionale o di rifiuti di imballaggi in plastica ripresi, raccolti, riciclati, recuperati. A tal fine, alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i documenti richiesti dal Consorzio per accertare i requisiti sopra indicati. Annualmente, sulla base dei dati accertati, se vi saranno variazioni, il Consiglio di Amministrazione modificherà la categoria di appartenenza del consorziato dandone comunicazione al consorziato stesso.

2. Le norme che precedono regoleranno anche la classificazione delle imprese che fabbricano, importano e/o commercializzano imballaggi relativi ai diversi sistemi di gestione per i quali il Consorzio ha conseguito o conseguirà il riconoscimento. Ferma la collocazione di dette imprese nell'ambito della categoria dei "Produttori", le relative domande di ammissione e la conseguente delibera del Consiglio di Amministrazione dovranno specificare il sistema di gestione nel quale l'impresa è ammessa a operare, individuato secondo i medesimi criteri che disciplinano la determinazione della categoria prevalente.

Art. 4

(Assegnazione quote di partecipazione)

1. In attuazione dell'art.5, comma 4, dello Statuto, si precisa che, entro il termine perentorio fissato dal Consiglio di Amministrazione, ciascun Consorziato dovrà inviare al Consorzio comunicazioni recanti l'indicazione:

>per i "Produttori", dei quantitativi di imballaggi CONIP in materiale plastico, secondari e/o

terziari, immessi sul mercato nazionale nell'anno solare precedente;

>per i “Riciclatori/Recuperatori/Raccoglitori”, dei quantitativi di imballaggi CONIP in materiale plastico, secondari e terziari, riciclati/recuperati/raccolti da ciascun consorziato nell'anno solare precedente;

>per la categoria degli Utilizzatori, dei quantitativi di imballaggi CONIP in materiale plastico, secondari e terziari, immessi sul mercato nazionale nell'anno solare precedente

2. Le comunicazioni, dovranno essere inviate utilizzando esclusivamente gli appositi moduli o form reperibili presso gli uffici o sul sito internet del Consorzio. I relativi dati dovranno essere distinti tra le diverse tipologie di imballaggi e sistemi di gestione autorizzati.

3. Sulla scorta delle comunicazioni ricevute dai Consorziati, dei dati desumibili dall'attività di controllo svolta e delle variazioni intervenute nella compagine sociale, il Consiglio di Amministrazione determina la ripartizione delle quote di partecipazione tra i Consorziati appartenenti a ciascuna categoria, avendo cura di distinguere le imprese operanti in ciascuno dei sistemi di gestione autorizzati.

4. Le quote di partecipazione sono espresse in millesimi e verranno calcolate tenendo conto di 4 decimali dopo la virgola. Nel calcolo si applicherà il metodo dell'arrotondamento per eccesso/difetto. In ogni caso, ciascun Consorzio dovrà avere un numero minimo di 1 (una) quota. Eventuali quote non assegnate verranno sospese; analogamente sospese resteranno le quote dei Consorziati non in regola con il pagamento dei contributi, delle sanzioni e degli interessi.

5. Il documento recante la proposta di ripartizione delle quote, con le osservazioni del Direttore Generale, è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in occasione della medesima seduta nella quale è prevista la convocazione dell'Assemblea.

6. La ripartizione delle quote deliberata dal Consiglio di Amministrazione è sottoposta alla definitiva approvazione dell'Assemblea come primo punto all'ordine del giorno. Eventuali

contestazioni in merito alla ripartizione delle quote saranno ammissibili solo se corredate di dati e riscontri documentali e l'Assemblea, nel caso in cui non approvi la ripartizione proposta dal Consiglio di Amministrazione, è tenuta a deliberare contestualmente una diversa ripartizione, in mancanza della quale resterà in vigore quella predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Art.5

(Contributi forfettari ed annuali)

1. La presente norma è diretta a dare attuazione all'art.5, commi 6 e 7, dello Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina la misura del **contributo iniziale** – forfettario non rimborsabile - dovuto dalle imprese consorziate al fine di finanziare le attività del Consorzio. Tale contributo dovrà essere determinato dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto della capacità di immissione di imballaggi in plastica sul mercato, delle esigenze dell'attività consortile e in ogni caso dei criteri di cui all'art. 5, comma 7, dello Statuto. La misura del contributo potrà essere diversificata in base alle categorie di appartenenza e/o in base ai sistemi autorizzati e per i diversi imballaggi, al fine di tener conto dei differenti oneri che la tipologia di attività e l'attuazione di tali sistemi ed imballaggi determinerà sul Consorzio. Il Consiglio di amministrazione può determinare, altresì, un contributo aggiuntivo tenendo conto del numero di presse o di altri macchinari di produzione sia di imballaggi che di materiali nella disponibilità del Consorziato e in generale della capacità di immissione di imballaggi in plastica sul mercato.
3. Il Consiglio di Amministrazione determinerà i casi di esenzione, parziale o totale, dal versamento del contributo iniziale forfettario, anche in relazione ai diversi casi di successione tra soggetti giuridici nella conduzione di compendi aziendali ed avendo cura di prevenire fenomeni elusivi. A tal proposito il CdA predispone una procedura al fine di stabilire i criteri e le modalità.
4. La misura del contributo iniziale - forfettario potrà essere modificata nel corso del tempo al fine

di renderla proporzionata agli oneri connessi alle attività istituzionali del Consorzio. In tali casi, il Consiglio di Amministrazione dovrà determinare se ed in che misura i nuovi importi del contributo debbano gravare o andare a beneficio delle imprese già facenti parte del Consorzio.

5. il Consiglio di Amministrazione determinerà, inoltre, la misura dei **contributi annuali**, variabili e fissi, non rimborsabili, dovuti dai consorziati nel corso del rapporto associativo per finanziare le attività del Consorzio, nonché le modalità e termini di pagamento, nel rispetto dei criteri stabiliti all'art. 5, comma 7, dello Statuto. La misura di tali contributi dovrà essere proporzionata alla capacità di immissione degli imballaggi sul mercato, da determinare tenendo prioritariamente conto dei quantitativi di imballaggi immessi sul mercato nell'anno solare precedente: Per i Consorziati che non immettono imballaggi sul mercato tali contributi saranno dovuti in misura fissa. La misura del contributo annuale potrà essere diversificata rispetto alle imprese operanti nei diversi sistemi autorizzati e per diversi imballaggi, al fine di tener conto dei diversi oneri che l'attuazione di tali diversi sistemi ed imballaggi annualmente determina sul Consorzio.

6. Il Consiglio di Amministrazione, eccezionalmente potrà individuare casi di esenzione, parziale o totale, dal versamento del contributo annuale, anche in relazione all'andamento delle attività inerenti alla gestione delle diverse tipologie di imballaggi e dei diversi sistemi autorizzati, avendo sempre cura di prevenire fenomeni elusivi.

7. La misura dei contributi annuali è deliberata, di norma, dopo l'approvazione del bilancio preventivo, ma il Consiglio di Amministrazione può differire senza limiti la relativa decisione. In ogni caso, fino all'adozione della relativa delibera resta confermata la misura dei contributi in corso.

8. Al fine di consentire al Consorzio l'applicazione dei contributi annuali, ciascun Consorziato dovrà inviare al Consorzio una dichiarazione nella quale dovrà indicare i quantitativi di imballaggi in materiale plastico, secondari e terziari, immessi e recuperati sul mercato nazionale in ciascun

trimestre solare o in altro periodo indicato dal Consorzio, distinti per tipologie e sistemi autorizzati. Le dichiarazioni dovranno essere trasmesse al Consorzio nei termini, nelle forme e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

9. Nell'ambito del potere di controllo ad esso riservato dallo Statuto e dal presente Regolamento, il Consorzio eseguirà accertamenti per la conferma o rettifica dei quantitativi immessi e recuperati sul mercato nazionale.

10. La determinazione e fatturazione dei contributi verrà eseguita dal Consorzio sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei consorziati e da quelli accertati in sede di controllo, con le scadenze temporali stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Salva la facoltà di modificare i termini di fatturazione, dandone tempestiva comunicazione ai Consorziati e ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di richiedere acconti sui contributi da determinarsi. La quantificazione e fatturazione dei contributi dovuti per effetto dell'attività di controllo potrà, inoltre, avvenire anche con effetto retroattivo al momento della conclusione dei relativi procedimenti.

11. L'esposizione in fattura del contributo CONIP è consentita unicamente per le cessioni aventi ad oggetto imballaggi provenienti dal circuito consortile.

Art. 6

(Assemblea - Diritto e modalità di voto)

1. La presente norma è diretta a dare attuazione agli artt. 16 e 20 dello Statuto.
2. L'elettorato attivo e passivo è riconosciuto ai Consorziati nei casi e alle condizioni stabilite dallo Statuto.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, si intendono "*in regola con il versamento dei contributi*" i soli Consorziati che negli ultimi dodici (12) mesi antecedenti la data fissata per l'Assemblea non abbiano fatto registrare insoluti comportanti l'applicazione di sanzioni.

Nel caso in cui vi fossero rateizzazioni in corso autorizzate dal Consorzio, si terrà conto solo delle rate scadute alla data dell'Assemblea a condizione che le stesse siano state pagate nei termini e si riferiscano ad insoluti o violazioni antecedenti il termine di dodici mesi sopra indicato.

4. Il numero di voti spettanti a ciascun consorziato corrisponde esattamente al numero di quote di partecipazione di cui lo stesso risulta titolare, espresse in millesimi e determinate periodicamente ai sensi dell'art.5 dello Statuto e dell'art.4 del presente Regolamento, con il limite minimo di 1 (uno) voto per ogni consorziato, anche se privo di quote di partecipazione. I quorum costitutivi e deliberativi saranno conseguentemente determinati in base al numero di quote di partecipazione spettanti ai Consorziati, rispettivamente, iscritti o presenti o votanti.

5. Ciascun Consorzio legittimato a partecipare all'Assemblea potrà far intervenire alle relative sedute solo la persona fisica designata ai sensi dell'art. 19 dello Statuto. All'atto della designazione e, comunque, a richiesta del Consorzio, il Consorzio è tenuto a documentare titoli e requisiti della persona fisica designata e a trasmettere al Consorzio tutta la pertinente documentazione e le certificazioni che lo stesso Consorzio riterrà opportuno acquisire al fine di verificare la sussistenza e permanenza dei requisiti di cui all'art. 19 dello Statuto.

6. La persona fisica designata dal Consorzio, all'atto dell'ingresso in assemblea, ove munito dei necessari poteri riceverà un "biglietto di ammissione", contenente l'indicazione del nominativo del consorziato e il valore della relativa quota di partecipazione. Nel caso in cui il Consorzio operi in tutti e due i sistemi di gestione autorizzati, riceverà due distinti biglietti di ammissione con indicate le relative quote. Sono ammessi a votare solo i designati dalle imprese consorziate muniti del "biglietto di ammissione" e nei limiti delle quote dallo stesso risultanti.

7. I Consorziati che intervengono anche in rappresentanza di altri consorziati sono tenuti a consegnare, all'atto dell'ingresso in assemblea, l'originale della delega con i relativi allegati, e riceveranno anche il "biglietto di ammissione" del Consorzio delegante.

8. Ai consorziati titolari di più quote di partecipazione non è, in alcun caso, consentito frazionare le quote possedute, né ai fini della determinazione dei quorum costitutivi, né ai fini della votazione e determinazione dei quorum deliberativi. Tanto negli scrutini palesi quanto in quelli segreti, i Consorziati titolari di più quote potranno esprimere un'unica manifestazione di voto che verrà computata ai fini del calcolo dei quorum in misura corrispondente all'intero numero di quote risultanti dal "biglietto di ammissione".

9. I Consorziati che intervengono anche come delegati di altri Consorziati saranno chiamati ad esprimere distinte manifestazioni di voto che potranno anche diversificare tra loro, ferma restando la non frazionabilità delle singole quote/voti spettanti ai Consorziati deleganti e al delegato.

10. L'assemblea di norma delibera con votazione palese per alzata di mano. L'Assemblea, con voto palese, su proposta del Presidente o di tanti Consorziati che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) delle quote, potrà stabilire diverse modalità di voto (per scheda palese, per scheda segreta) in relazione a specifici punti all'ordine del giorno e prima di passare alla votazione degli stessi.

11. La partecipazione in Assemblea, con esclusione del diritto di voto e facoltà di intervento su autorizzazione del Presidente, è aperta ai rappresentanti territoriali delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie produttive interessate all'attività del Consorzio, oltre che ad un rappresentante del Ministero dell'Ambiente. A tal fine, sarà data pubblicità della convocazione dell'Assemblea tramite avviso sul sito internet del Consorzio

Art. 7

(Modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione)

1. La presente norma è diretta a dare attuazione all'art.20, commi 4 e 6, dello Statuto.

2.L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai consorziati, mediante votazioni separate per ciascuna delle categorie di cui all'art.4 dello Statuto e in conformità alle previsioni che seguono..

3. La presentazione delle liste è soggetta ai seguenti limiti:

(a) nell'ambito di ciascuna categoria, l'elettorato attivo e passivo spetta alle sole persone fisiche designate ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dai Consorziati facenti parte della medesima categoria e legittimati a partecipare all'Assemblea ai sensi dell'art. 16 dello Statuto;.

(b) possono presentare liste ed essere candidati solo i Consorziati che siano in regola con il versamento della quota di associazione e dei contributi, sanzioni ed interessi, come stabilito all'art. 6, comma 3, del presente Regolamento;

(c) ciascun Consorziato può presentare, o concorrere a presentare, una sola lista relativa alla sola categoria cui è iscritto;

(d) ciascun candidato può far parte di una sola lista relativa alla sola categoria cui è iscritto;

(e) ciascun consorziato può votare a favore di una sola lista tra quelle relative alla categoria cui è iscritto.

4. Le liste devono essere presentate dai Consorziati esclusivamente mediante i modelli predisposti dal Consorzio, reperibili presso gli uffici o sul sito internet, e devono:

(a) contenere un numero di candidati pari a quello degli amministratori riservati alla categoria per la quale la lista concorre, oltre ad un candidato di riserva per l'ipotesi in cui l'Assemblea attribuisca alla propria categoria un ulteriore seggio ai sensi dell'art. 20, comma 2, Statuto;

(b) assicurare la massima rappresentanza territoriale e, dunque, nel caso della categoria dei Produttori comprendere candidati espressione di consorziati aventi sede in almeno cinque (5) regioni diverse e nel caso dei Riciclatori/Recuperatori/Raccoglitori comprendere candidati espressione di consorziati aventi sede in almeno tre (3) regioni diverse;

(c) essere sottoscritte dai Consorziati che le presentano;

(d) essere depositate presso la sede del Consorzio almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina degli amministratori;

(e) essere accompagnate dal deposito, entro il medesimo termine, dei seguenti documenti: (i) originali degli atti di designazione di cui all'art.19 dello Statuto per ciascuno dei candidati in lista, con i relativi allegati, se già non prodotti all'atto dell'ammissione; (ii) dichiarazioni con cui ciascun candidato accetti irrevocabilmente la propria candidatura e attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 Cod.civ.

5. Le liste non conformi alle previsioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 non potranno essere ammesse e comunque votate. Le liste ammesse sono depositate presso la sede del Consorzio.

6. L'elezione avviene con votazioni palesi per alzata di mano, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente o di tanti consorziati che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) delle quote di partecipazione presenti, stabilisca diverse modalità di voto (voto segreto). Risulteranno eletti come amministratori i candidati facenti parte delle liste che avranno ottenuto il previsto quorum deliberativo, secondo il sistema delle votazioni separate per categorie, come di seguito stabilito:

(a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa di voti dei Consorziati presenti appartenenti alla categoria dei Produttori, verranno tratti tutti gli amministratori riservati alla medesima categoria ai sensi dell'art. 20 dello Statuto;

(b) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa di voti dei Consorziati presenti appartenenti alla categoria dei Riciclatori/Recuperatori/Raccoglitori, verranno tratti tutti gli amministratori riservati alla medesima categoria ai sensi dell'art. 20 dello Statuto;

(c) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa di voti dei Consorziati presenti appartenenti alla categoria degli Utilizzatori – nel caso in cui il seggio attribuito dall'Assemblea ai sensi dell'art. 20, comma 2, Statuto spetti ad essa – verrà tratto l'amministratore attribuito alla medesima categoria.

7. Qualora non sia stata presentata e comunque ammessa alcuna lista per taluna delle categorie di

Conсорziati, gli amministratori riservati alla stessa verranno eletti a maggioranza assoluta dei Consorziati presenti appartenenti a quella categoria, fermo restando che gli amministratori riservati alle altre categorie saranno eletti in applicazione del voto di lista come sopra stabilito.

8. Qualora non venga presentata alcuna lista, l'elezione del Consiglio di Amministrazione non avrà luogo secondo il meccanismo del voto di lista, ma tramite delibera dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei Consorziati presenti appartenenti a ciascuna delle categorie di cui all'art. 4 dello Statuto, sempre con votazioni separate per ciascuna delle categorie stesse.

9. All'atto della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nominerà una Commissione Elettorale, composta da tre membri, scelti tra i Consiglieri e/o le persone fisiche designate ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e/o il Direttore del Consorzio. La Commissione avrà il compito di ricevere e valutare le liste e le relative candidature, richiedere documenti e chiarimenti ai presentatori e compiere ogni altra attività che non sia dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento espressamente attribuita ad altri organi ai fini del corretto svolgimento delle procedure elettorali. È in facoltà della Commissione Elettorale chiedere l'integrazione dei documenti al fine di verificare la sussistenza dei titoli e requisiti di cui all'art.19 dello Statuto e dell'art. 2382 Cod.civ.. Nel caso in cui i documenti richiesti non vengano forniti nel termine fissato, la relativa lista sarà esclusa.

10. Spetta alla Commissione Elettorale decidere in ordine ad eventuali contestazioni circa la composizione delle liste e l'esclusione o meno di taluni candidati. Prima di adottare il definitivo provvedimento di esclusione, la Commissione Elettorale ne deve dare avviso scritto ai presentatori della lista che avranno 3 (tre) giorni di tempo dal ricevimento della relativa comunicazione per presentare motivate e documentate controdeduzioni, ovvero in alternativa per sostituire i candidati interessati dai rilievi della Commissione Elettorale. Il provvedimento definitivo della Commissione Elettorale dovrà essere, in ogni caso, adottato entro il giorno antecedente

l'Assemblea.

11. Gli amministratori eletti restano in carica per il tempo stabilito dallo Statuto, salvo il verificarsi di uno dei seguenti eventi, nel qual caso decadranno immediatamente e saranno sostituiti ai sensi dell'art. 20, comma 8, dello Statuto:

- perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art.19 comma 1° dello Statuto;
- recesso, decadenza o esclusione del Consorziato rappresentato;

12. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano il Sindaco Unico o i membri del Collegio Sindacale e, se soggetto diverso, il Revisore, nonché il Direttore Generale del Consorzio il quale provvede anche a redigere il verbale, , e gli Invitati di cui all'art. 20 comma 6 dello Statuto.

13. Nell'esercitare la facoltà di cui all'art. 20 comma 6 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione dovrà tener conto dei seguenti limiti ed osservare i seguenti principi: (i) dovrà individuare soggetti provenienti da aree geografiche diverse da quelle dei membri eletti e applicare la rotazione tra le diverse categorie, al fine di favorire quanto più possibile la partecipazione; (ii) nell'atto di nomina potrà indicare il numero di sedute o il periodo di durata dell'invito che potrà anche essere permanente ma comunque non eccedente la durata del Consiglio in carica; (iii) nell'atto di nomina dovrà indicare la misura delle somme che saranno riconosciute a ciascun invitato a titolo di rimborso spese che non potranno eccedere il tetto massimo stabilito dall'Assemblea per i membri del Consiglio; (iv) potrà esercitare la facoltà di nomina e revoca dell'invito in qualsiasi momento e più volte nel corso della consiliatura, purché sia funzionale al rispetto della finalità partecipativa e consultiva stabilita dalla Statuto; (v) potrà formulare inviti a singole sedute o far uscire l'invitato nel corso della seduta, qualora lo reputi opportuno in ragione dell'argomento da trattare.

Art. 8

(Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, nella prima seduta utile convocata dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età entro e non oltre 15 giorni dalla celebrazione dell'Assemblea.

Art. 9

(Libri sociali)

1. La presente norma è diretta a dare attuazione all'art.26, comma 2, dello statuto.
2. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'art. 2214 c.c., il Consorzio deve tenere:
 - a) Il libro dei Consorziati, sul quale devono essere indicati, per ogni consorziato, la ditta, la ragione o denominazione sociale, la data di ammissione al Consorzio, la categoria di appartenenza, le quote di adesione e di partecipazione attribuite e i versamenti a tale titolo eseguiti;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; è ammissibile in luogo della scritturazione/trascrizione incollare alle pagine del libro gli originali delle stampe del relativo verbale di Assemblea ordinaria/straordinaria, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario che dovranno apporre anche il timbro del Consorzio e la loro firma per unione tra libro e verbale; gli allegati al verbale non dovranno essere ne' trascritti ne' collazionati al libro e saranno conservati separatamente dallo stesso presso la sede del Consorzio.
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. È ammissibile in luogo della scritturazione del libro incollare alle pagine dello stesso l'originale della stampa del relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che dovranno apporre anche il

timbro del Consorzio e la loro firma per unione tra libro e verbale; gli allegati al verbale non dovranno essere né trascritti né collazionati al libro e saranno conservati separatamente dallo stesso presso la sede del Consorzio.

3. I libri sono tenuti a cura del Direttore Generale, secondo le modalità previste dalla legge, e prima di essere messi in uso devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio ai sensi di legge.

4. I consorziati hanno diritto di esaminare i libri indicati nel presente articolo.

Art. 10

(Bilancio consuntivo, preventivo annuale, preventivo triennale)

1. Il Consorzio elaborerà ed approverà, nei modi e termini di legge il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo, annuale e triennale, le note integrative e le relazioni prescritte dalla legge e dalle norme, anche tecnico-contabili, vigenti in materia.

2. Al fine di assicurare il corretto andamento dei diversi sistemi di gestione autorizzati e consentire l'immediato reperimento e la verifica dei dati contabili relativi ad immesso al consumo e raccolto per ciascuno di essi, necessari per la elaborazione dei Piani e delle Relazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) - b) dello Statuto, e ogni altra prevista dalla legge, il Consorzio dovrà tenere separate le contabilità di ciascuno dei sistemi di gestione autorizzati e dovrà elaborare rendiconti separati. Fermo il rispetto delle forme e dei contenuti del bilancio e delle dichiarazioni prescritte dalla norma tributaria.

Art. 10 bis

(Interessi di mora)

1. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute al Consorzio a titolo di contributi

e a qualsiasi altro titolo, il Consorziato è ritenuto in mora senza necessità di alcuna formale comunicazione e sarà tenuto a versare al Consorzio interessi di mora calcolati in misura pari agli interessi legali di mora di cui al D.Lgs. n. 231 del 9.10.2002 e succ. mod. e int., con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza e con un minimo di € 20,00 (venti euro).

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione, la riduzione o la non applicazione degli interessi di mora nell'ipotesi in cui il mancato o ritardato pagamento sia determinato dal verificarsi di avvenimenti straordinari e/o imprevedibili, adeguatamente documentati. Per le stesse ragioni, il Consiglio di Amministrazione potrà accordare dilazioni per il pagamento delle somme dovute, applicando interessi corrispettivi pari al tasso legale.

Art. 11

(Controlli)

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone un piano di verifiche presso i Consorziati. In mancanza di deliberazione, si intende prorogato il piano di verifiche da ultimo adottato.

2. I controlli potranno riguardare:

> la verifica dei requisiti per l'ammissione e la permanenza nel Consorzio e nell'ambito della specifica categoria di appartenenza. A tal fine il Consorzio avrà facoltà di accesso agli atti e ai documenti contabili ed amministrativi dei Consorziati pertinenti all'oggetto dell'accertamento, con facoltà di esaminare gli originali di documenti analogici e informatici, di estrarre copia analogica e/o informatica degli stessi o di chiederne la trasmissione in formato analogico e/o digitale. (tale accertamento deve ritenersi collegato all'obbligo del Consorziato di comunicare, all'atto dell'iscrizione, il possesso dei requisiti per l'iscrizione al Consorzio, nonché alla facoltà del C.d.A. di verificare la sussistenza di detti requisiti, di inquadrare il Consorziato in una delle

categorie di cui all'art.4 e di deliberare la decadenza del Consorziato che abbia perduto i requisiti di ammissione);

>la verifica dei dati concernenti i quantitativi di imballaggi immessi sul mercato, raccolti e/o riciclati e i quantitativi di materiali ceduti in conto lavorazione. A tal fine il Consorzio avrà facoltà di accesso agli atti e ai documenti contabili ed amministrativi dei Consorziati, pertinenti all'oggetto dell'accertamento, con facoltà di esaminare gli originali di documenti analogici e informatici, di estrarre copia analogica e/o informatica degli stessi o di chiederne la trasmissione in formato analogico e/o digitale (tale accertamento deve ritenersi collegato agli obblighi in materia di versamento delle quote di partecipazione e dei contributi annui, commisurati ai quantitativi suddetti);

>la corrispondenza di ogni altro dato oggetto delle comunicazioni obbligatorie che il Consorziato è tenuto ad inviare al Consorzio.

3. Quanto ai destinatari ed ai tempi dei controlli, gli stessi potranno avere carattere generale e riguardare tutti i Consorziati, ovvero carattere particolare e riguardare uno o più Consorziati. Potranno essere disposti con cadenza periodica avuto riguardo ai dati da comunicare annualmente, ovvero una volta tanto con riferimento a specifiche esigenze di accertamento.

4. Quanto alle modalità di trasmissione dei dati e di controllo, il C.d.A. potrà:

a) realizzare e implementare portali web o altre piattaforme o strumenti informatici, sui quali i consorziati avranno l'obbligo di caricare, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio stesso, la documentazione contabile e amministrativa indicata nelle relative delibere (fatture di acquisto e vendita, DdT, formulari, ecc.);

b) richiedere al consorziato di fornire chiarimenti ed informazioni scritte, nonché di esibire documenti contabili ed amministrativi, nonché di trasmettere copia degli stessi (fatture di acquisto e vendita, registro Iva acquisti e vendita, DdT, formulari, registri di carico e scarico);

c) incaricare dipendenti del Consorzio, ovvero terze persone, di effettuare accessi presso la sede del consorziato al fine di eseguire i controlli ed acquisire le relative informazioni e documenti.

4bis. Le spese di accesso e verifica presso la sede del consorziato, nella misura periodicamente determinata dal C.d.A., saranno poste a carico del consorziato qualora l'abbia rese necessarie non caricando nei termini la documentazione sul portale/piattaforma di cui al precedente comma 4 lettera a) o non trasmettendo le informazioni o documenti richiesti ai sensi del precedente comma 4 lettera b).

5. La mancata osservanza da parte del consorziato delle modalità di trasmissione dati e controllo definite al precedente comma 4, darà luogo alle seguenti conseguenze:

(i) nel caso in cui il consorziato ometta di caricare nei termini i dati sul portale/piattaforma di cui al precedente comma 4 lettera a), così come nel caso in cui non trasmetta nei termini le informazioni e/o documenti richiesti ai sensi del precedente comma 4 lettera b), sarà automaticamente soggetto all'attività di accesso e verifica di cui al precedente comma 4 lettera c), con spese a proprio carico; ferma in ogni caso l'applicazione anche delle sanzioni di cui all'art. 12, comma 4, lettera c) del presente Regolamento;

(ii) nel caso in cui il consorziato frapponga ostacoli allo svolgimento delle attività di accesso e verifica di cui precedente comma 4 lettera c) - ad esempio, le ritardi in qualsiasi modo, anche attraverso ingiustificate o anche solo reiterate richieste di rinvio - sarà soggetto anche all'ulteriore sanzione di cui all'art. 12, comma 4, lettera d) del presente Regolamento;

(iii) resta in ogni caso salva e impregiudicata la facoltà del Consorzio di deliberare anche l'esclusione del consorziato, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.

6. Qualunque sia la modalità seguita per l'acquisizione dei dati e per i controlli (portale/piattaforma, richiesta informazioni-documenti ovvero ispezione), il C.d.A. dovrà tenere ben presenti i limiti posti dallo Statuto e, prima ancora dalla Legge, a garanzia della riservatezza

dei dati del Consorziato. Per parte sua, il consorziato non potrà rifiutare né ostacolare l'attività di ispezione o l'esibizione dei documenti richiesti.

Tutti i dati trasmessi al Consorzio o comunque dallo stesso raccolti, dovranno essere trattati esclusivamente dal personale del Consorzio a ciò espressamente incaricato, con assoluto divieto di comunicazione a terzi.

Agli organi del Consorzio potranno essere comunicati i dati esclusivamente in forma aggregata e anonima, fatto salvo il caso in cui il relativo trattamento risulti necessario ai fini dell'assunzione di deliberazioni o dell'adozione di atti o provvedimenti o iniziative riguardanti le singole imprese o soggetti cui i dati si riferiscono (quali, a titolo esemplificativo, procedimento ammissione consorziati; procedimenti elettorali; procedimento di esclusione, decadenza recesso; procedimenti sanzionatori; procedimenti di recupero dei crediti; ecc.).

I documenti contenenti i dati dovranno essere custoditi in luoghi non accessibili a persone diverse dai soggetti incaricati del trattamento. Dovrà essere osservato il più rigoroso riserbo circa i dati contenuti nei documenti acquisiti ovvero circa le informazioni raccolte. Detti dati potranno essere trattati unicamente al fine di verificare il rispetto degli obblighi consortili da parte del Consorziato e far valere i conseguenti diritti ed azioni spettanti al Consorzio; potranno inoltre essere comunicati alle Autorità competenti in materia, ai professionisti incaricati della tutela dei diritti e legittimi interessi del Consorzio ed agli organi del Consorzio nell'ambito dei procedimenti sanzionatori e di esclusione conseguenti e, in forma aggregata, nell'ambito del rendiconto annuale. Dovrà prevedersi la distruzione dei documenti e dati raccolti non appena cessata l'esigenza che ha reso necessaria la loro acquisizione e che ne consente il trattamento.

Art. 12

(Sanzioni)

1. Il Direttore Generale, con l'ausilio del personale del Consorzio, accerta le infrazioni che risultano dalle violazioni degli obblighi consortili e ne dà comunicazione al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'irrogazione delle relative sanzioni.
2. Contestualmente, il Consorzio, per tramite del suo Direttore Generale, invierà al Consorziato una contestazione scritta invitandolo a fornire chiarimenti in merito, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, mediante la presentazione di una memoria difensiva, allegando eventuali documenti. L'atto di contestazione e la risposta del Consorziato verranno, poi, sottoposti, alle valutazioni della prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione cui compete l'irrogazione delle sanzioni. Un estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione contenente la decisione presa e l'eventuale sanzione irrogata, verrà comunicato al trasgressore a mezzo posta raccomandata o PEC, con la indicazione dei termini di pagamento e delle riduzioni cui potrà beneficiare.
3. Costituiscono violazioni degli obblighi consortili che danno luogo all'applicazione di sanzioni le seguenti condotte:
 - a) omesso pagamento dei contributi e di ogni altra somma dovuta dai Consorziati al Consorzio (il pagamento si ha per omesso decorsi 20 (venti) giorni dalla scadenza della relativa obbligazione) ferma la decorrenza degli interessi moratori come stabilita all'art. 10bis del presente Regolamento;
 - b) omessa o infedele o ritardata dichiarazione circa i quantitativi di imballaggi in plastica, secondari e terziari, immessi sul mercato o recuperati nel periodo di riferimento;
 - c) omesso o ritardato o incompleto caricamento dei documenti sul portale/piattaforma di cui all'art. 11, comma 4, lettera a), ovvero omessa o ritardata o incompleta trasmissione delle informazioni o dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 11 comma 4, lettera b), del presente Regolamento;

- d) ostacolo di qualsiasi natura alle attività di accesso e verifica di cui all'art. 11, comma 4, lettera c) del presente Regolamento;
- e) fraudolenta comunicazione di dati e notizie finalizzata a conseguire benefici non dovuti;
- f) omessa o infedele tenuta dei documenti contabili necessari agli organi ispettivi del Consorzio per il controllo delle dichiarazioni rese o per l'accertamento dei quantitativi di imballaggi immessi sul mercato;
- g) ogni altra violazione degli obblighi posti a carico dei Consorziati dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni legalmente adottate;
- h) ogni altra azione e/o omissione che incida sul rapporto di fiducia, sulla trasparenza dei dati e sulla correttezza d'operato dei Consorziati.

4. In relazione alle infrazioni sopra definite, il Consiglio di Amministrazione dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie, fermo l'obbligo del pagamento dei contributi e delle somme non versate e degli interessi maturati:

- a) per le violazioni di cui al precedente comma 3 lettera *a*), una sanzione pecuniaria variabile da un minimo del 1 (uno) % ad un massimo del 3 (tre) % delle somme non pagate, con un minimo di € 100,00 (cento) (detta sanzione si aggiunge agli interessi moratori, comunque dovuti);
- b) per le violazioni di cui al precedente comma 3 lettera *b*), una sanzione pecuniaria variabile da un minimo del 1 (uno) % ad un massimo del 3 (tre) % delle somme accertate in sede di controllo come non dichiarate per l'immesso o come dichiarate in misura maggiore per la raccolta e riciclo, con un minimo di € 150,00 (centocinquanta);
- c) per le violazioni di cui al precedente comma 3 lettera *c*), una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00 euro) a un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00 euro);

- d) per le violazioni di cui al precedente comma 3 lettera *d*), una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di € 1.000,00 (mille/00 euro) a un massimo di € 6.000,00 (seimila/00 euro);
- e) per le violazioni di cui al precedente comma 3 lettera *e*), una sanzione pecuniaria variabile da un minimo del 1 (uno) % ad un massimo del 7 (sette) % delle somme per le quali si è illegittimamente goduto del beneficio, con un minimo di € 200,00 (duecento);
- f) per tutte le altre violazioni, una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta euro) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento euro).

5. Le sanzioni saranno applicate a carico del trasgressore e di ogni altro Consorziato che abbia con esso cooperato o che abbia favorito la commissione dell'infrazione o che ne abbiano tratto indebito vantaggio. Responsabile in solido con il Consorziato trasgressore è ritenuto il legale rappresentante dello stesso.

6. La misura della sanzione pecuniaria da irrogare sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, tenendo conto della natura e gravità dell'infrazione, della durata del ritardo, dell'esistenza di precedenti, delle dimensioni dell'impresa consorziata e delle sue condizioni economiche. In caso di recidiva, la sanzione sarà aumentata da un quarto fino alla metà. .

7. Il mancato pagamento da parte del Consorziato dei contributi, degli interessi e delle sanzioni irrogate, decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della delibera di irrogazione della sanzione, costituisce grave violazione degli obblighi consortili ai fini dell'esclusione del consorziato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto. Resta fermo l'obbligo del Consorziato escluso di pagare tutti gli importi dovuti a tali titoli. Inoltre, sarà obbligo da parte degli uffici di comunicare a CONAI l'esclusione del Consorziato con l'obbligo dello stesso di versare il contributo ambientale a CONAI.

8. alcuna sanzione si applica nei confronti dei consorziati che prima dell'inizio dei controlli da

parte del Consorzio, autodenuncino l'infrazione commessa, dichiarino e liquidino i contributi e le somme omesse e provvedono, entro i successivi 30 (trenta) giorni, al versamento di quanto dovuto, maggiorato degli interessi di mora come previsti nel presente Regolamento. Nel caso in cui l'autodenuncia risulti infedele, si farà, tuttavia, applicazione delle sanzioni previste al precedente punto 4), nella misura massima.